

**IMPORTANTE**  
**NOTE TECNICHE – INFORMAZIONI**  
**PER IL DATORE DI LAVORO**

**Gentilissimo datore di lavoro,**

il 5 agosto 2009 è stato pubblicato nella G.U. Serie generale n. 180 il **Decreto Legislativo 3 agosto 2009, n. 106** **“Disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”**.

Gli articoli 17 e 28 del Dlgs 81/2008 (Testo Unico Sicurezza Lavoro) contemplano l'obbligo per **tutte le aziende, indipendentemente dal numero di lavoratori occupati**, di essere in possesso del **Documento di Valutazione dei Rischi (DVR)**, a dimostrazione dell'avvenuta valutazione di tutti i rischi presenti nei luoghi di lavoro.

Il **DVR** deve essere elaborato dal **datore di lavoro** in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (**nel caso fosse presente**), previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, e **dovrà contenere**, le seguenti informazioni:

- una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa;
- l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati;
- il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
- l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
- l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.

**Il 14 maggio 2012** è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.L. 12 maggio 2012, n. 57, recante “Disposizioni urgenti in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro nel settore dei trasporti e delle microimprese”.

**Il Decreto Legge prevede la possibilità di poter autocertificare la valutazione dei rischi per i datori di lavoro di microimprese (fino a 10 lavoratori) fino al 31 dicembre 2012, dopodiché sarà obbligatorio elaborare il Documento di Valutazione dei Rischi.**

Scopo del Decreto è quello di dare più tempo ai datori di lavoro di microimprese per redigere il DVR, ma soprattutto evitare il rischio di una sospensione delle attività.

## **SANZIONI correlate all'assenza del Documento Valutazione dei rischi aziendali**

Il Documento Valutazione dei rischi previsto dall'art. 28 del D.lgs 81/08 può comportare delle sanzioni a carico del datore di lavoro.

Qui di seguito vengono illustrate quali sono le principali violazioni e le relative sanzioni:

### **1) Omessa valutazione dei rischi e adozione del documento valutazione dei rischi,**

il legislatore ha previsto per il datore di lavoro l'arresto da quattro a otto mesi, o un'ammenda da 5.000 a 15.000 euro.

### **2) Documento valutazione dei rischi incompleto:**

La norma prevede delle sanzioni a seconda nel caso in cui il DVR:

- a) non sia elaborato in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente;
- b) le attività precedenti non siano realizzate previa consultazione dell'RLS;
- c) il DVR non sia rielaborato e aggiornato in occasione di modifiche del processo produttivo o dell'organizzazione significative ai fini della salute e della sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione e della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità;
- d) non sia indicato il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;
- e) non siano indicati l'RSPP, l'RLS o l'RLS Territoriale, il medico competente che ha partecipato alla valutazione dei rischi;

Per queste tipologie di violazioni il datore di lavoro è punito con l'ammenda da 3.000 a 9000 euro.

- f) Mancanza della individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento,  
la sanzione prevista è: arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro;
- g) Mancanza della indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a). (Art 28 c. 1 lettera b),  
la sanzione prevista è: l'arresto da quattro a otto mesi o un'ammenda da 5.000 a 15.000 euro;
- h) Mancanza del programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza; (Art 28 c. 1 lettera c), la sanzione prevista è: un'ammenda da 3.000 a 9.000 euro;
- i) Mancanza della individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri; Art 28 c. 1 lettera,  
la sanzione prevista è: arresto da quattro a otto mesi o ammenda da 5.000 a 15.000 euro
- j) Mancanza della valutazione stress lavoro correlato: Art 28. c. 1,  
la sanzione prevista è l'arresto da 4 a 8 mesi o l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro.

### **3) Assenza data certa**

Il datore di lavoro che non ha provveduto a certificare la data certa sul documento di valutazione dei rischi, è passibile della sanzione prevista dall' articolo 55 comma 1, **che prevede l'arresto da quattro ad otto mesi o l'ammenda da 5.000 a 15.000 euro** "per aver omesso di elaborare il documento di valutazione dei rischi di cui all'art. 17 comma 1 lettera a) secondo i requisiti previsti dall'art. 28 dello stesso D. Lgs. n. 81/2008, il quale con il comma 2, ha imposto l'apposizione di una data certa sul documento medesimo.

Il tecnico  
Geom. Cristian Nicola Spiga  
